



Comune di Mesocco

Cantone dei Grigioni

**REGOLAMENTO
DELL'AZIENDA ELETTRICA
COMUNALE DI MESOCCO**



Indice

I. EROGAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA	4
<i>Art. 1 La fornitura ai consumatori</i>	<i>4</i>
Modalità	4
<i>Art. 2 Monopolio</i>	<i>4</i>
<i>Art. 3 Limiti per l'erogazione d'energia</i>	<i>4</i>
Casi speciali	4
<i>Art. 4 Erogazione d'energia elettrica.....</i>	<i>5</i>
Limitazione dell'erogazione.....	5
Produzioni di corrente	5
Utenti indipendenti.....	5
Diritto a risarcimento.....	5
<i>Art. 5 Modalità per l'erogazione.....</i>	<i>5</i>
Norme.....	5
Apparecchi	5
Limiti per l'utilizzazione dell'energia	5
Rifiuto di allacciamento	6
Casi speciali	6
Apparecchi speciali supplementari.....	6
Riscaldamenti elettrici.....	6
Tariffa alta e bassa.....	6
<i>Art. 6 Modalità per l'allacciamento e la disdetta.....</i>	<i>7</i>
Richiesta per l'allacciamento	7
Richiesta per il contatore	7
Richiesta di rimessa in esercizio.....	7
Mutazioni	7
Disdetta	7
Consumo a carico del proprietario dell'immobile	7
Consumo saltuario.....	7
<i>Art. 7 Allacciamenti alla rete di distribuzione.....</i>	<i>7</i>
Contributo alle spese	7
Costi per l'allacciamento, prelievo.....	8
Esecuzione dell'allacciamento e prescrizioni	8
Partecipazione dell'AECM alle spese e esclusioni.....	8
Diritto dell'AECM d'usare le linee dall'allacciamento private, Indennità	8
Garanzia per il transito delle linee AECM.....	8
Rafforzamento di linee esistenti	8
Allacciamento aereo o per cavo.....	9
Modifiche all'allacciamento.....	9
Trasformatori supplementari, Montaggio e modalità per l'esecuzione e l'uso dei locali, Ripartizione dei costi.....	9
Punti d'erogazione.....	9
Messa a terra	9
<i>Art. 8 Illuminazione pubblica.....</i>	<i>10</i>
Installazione	10
Risarcimento a privati	10
<i>Art. 9 Installazioni interne.....</i>	<i>10</i>
Concessione.....	10
Domanda	10
Esecuzione e manutenzione.....	10
Responsabilità	10
Controlli	10
Libero accesso.....	10
<i>Art. 10 Apparecchi di misurazione.....</i>	<i>11</i>
Montaggio	11
Noleggio per gli apparecchi di misurazione	11
Responsabilità dell'utente	11
Manomissione degli apparecchi di misurazione, Responsabilità, Conseguenze legali	11
Richieste di controllo.....	11
Limiti di tolleranza	11
Comunicazione di disturbi.....	11
<i>Art. 11 Misurazione dell'energia</i>	<i>12</i>
Calcolo del consumo	12
Calcolo del consumo in caso di difetto di misurazione	12
Obbligo al pagamento del consumo riconosciuto.....	12

Perdite d'energia dovute all'impianto interno	12
<i>Art. 12 Conteggio e pagamento del consumo</i>	<i>12</i>
Fatturazione.....	12
Garanzie supplementari.....	12
Pagamento.....	12
<i>Art. 13 Sospensione della fornitura</i>	<i>13</i>
Principio.....	13
Impianti difettosi	13
Contravvenzioni al regolamento.....	13
Obbligo al pagamento	13
<i>Art. 14 Attività dell'AECM</i>	<i>13</i>
Esecuzione di impianti propri.....	13
Creazione impianti interni e vendita.....	13
Autorità comunale.....	13
Lavori eseguiti per conto dell'AECM	13
<i>Art. 15 Ordinanza per le tasse di allacciamento e d'erogazione</i>	<i>13</i>
<i>Art. 16 Applicazione di multe</i>	<i>14</i>
<i>Art. 17 Entrata in vigore</i>	<i>14</i>

I. Erogazione dell'energia elettrica

Art. 1 La fornitura ai consumatori

Modalità

1. L'Azienda elettrica comunale di Mesocco (AECM), fornisce energia elettrica ad ogni proprietario o affittuario di stabile che si trova entro la sfera d'efficienza di un trasformatore già installato sul territorio del Comune. La domanda deve essere inoltrata per iscritto. Sono applicabili le condizioni esposte in seguito e quelle del contratto che verrà stipulato con ogni utente
2. Non si potranno effettuare allacciamenti prima della firma del contratto di abbonamento.
3. Col contratto sarà rimessa al richiedente una copia del presente regolamento

Art. 2 Monopolio

L'AECM detiene il monopolio d'erogazione sul territorio comunale.

Art. 3 Limiti per l'erogazione d'energia

1. questo regolamento, le prescrizioni emanate in base allo stesso e le tariffe d'erogazione, costituiscono la base legale per i rapporti fra l'AECM ed i suoi utenti.
2. Il fatto di prelevare energia vale come riconoscimento del presente regolamento, delle prescrizioni e tariffe inerenti.

Casi speciali

1. In casi speciali come per esempio:
 - a. l'erogazione di energia a utenti con forte consumo (grandi imprese e società)
 - b. erogazione temporanea per fornitura di energia complementare o di sostituzione
 - c. allacciamenti provvisori (esposizioni, feste, cantieri di costruzione).L'AECM può stabilire condizioni speciali d'allacciamento e concludere speciali contratti d'erogazione che si scostano dalle condizioni⁹ del presente regolamento e dalle tariffe generali.
2. L'AECM non è tenuta a fornire energia elettrica per impianti che non sono allacciati alla propria rete.
3. L'AECM fornisce energia elettrica agli utenti solo nella misura permessa dalle condizioni tecniche della rete.
4. L'AECM erige, amplifica e rinforza le reti di distribuzione di regola solo là dove la rendibilità dell'impianto è garantita dal consumo d'energia previsto.

Art. 4 Erogazione d'energia elettrica

1. L'AECM fornisce l'energia in modo ininterrotto ed a pieno regime entro i limiti di tolleranza ammessi per tensione e frequenza; restano riservate particolari disposizioni di tariffe e le seguenti disposizioni d'eccezione:

Limitazione dell'erogazione

1. L'AECM ha il diritto di limitare o di interrompere l'erogazione d'energia nei seguenti casi: Forza maggiore, guasti d'esercizio, riparazioni, lavori di manutenzione, d'ampliamento, ecc., per disturbi dell'erogazione normale in seguito ad avvenimenti straordinari, quali incendi, alluvioni, nevicate sovrabbondanti, siccità, gelo, ecc. e per provvedimenti che si rendessero necessari in caso di scarsità di energia e che richiedono misure atte a garantire una equa distribuzione di energia a tutti. In questi casi l'AECM terrà conto nel miglior modo delle necessità degli utenti. Salvo prescrizioni superiori la priorità di fornitura sarà data alla luce. Interruzioni e restrizioni prolungate o prevedibili saranno comunicate in precedenza agli utenti.

Produzioni di corrente

2. Gli utenti devono dal canto loro prendere tutti i provvedimenti necessari per evitare nei loro impianti danni e pericoli di infortunio che potrebbero insorgere in occasione dell'interruzione, del reinserimento e delle oscillazioni di tensione e di frequenza della corrente.

Utenti indipendenti

3. Utenti con generatori propri o che acquistano energia da terzi devono fare in modo che il loro impianto, in caso di interruzione di corrente sulla rete AECM, sia separato da questa e che l'allacciamento non venga ripristinato fintanto che la rete dell'AECM è senza corrente.

Diritto a risarcimento

4. Gli utenti non possono far valere diritti di risarcimento per danni causati direttamente o indirettamente da interruzioni e limitazione di corrente. Per contro interruzioni o limitazioni di corrente che durassero più di tre giorni consecutivi verranno tenute in considerazione nel calcolo della tassa base e forfetarie.

Art. 5 Modalità per l'erogazione

Norme

1. L'AECM stabilisce e controlla il tipo di corrente, la tensione, la frequenza, le misure di protezione idonee per la rete, la installazione interna e gli apparecchi di consumo.

Apparecchi

2. Apparecchi di consumo d'energia d'ogni tipo saranno autorizzati solo se la potenza installata lo permette e se non causano disturbi alla regolarità della tensione. L'utente od il suo installatore o fornitore di apparecchi devono informarsi, in precedenza, presso l'AECM sulla possibilità d'allacciamento.

Limiti per l'utilizzazione dell'energia

3. L'utente può utilizzare l'energia solo per gli scopi stabiliti nella tariffa e nel contratto di erogazione. L'allacciamento di apparecchi di consumo d'energia a circuiti previsti per altri scopi viene considerato come frode alle disposizioni tariffarie e trattato secondo art. 13 cf. 3. Senza un permesso speciale dell'AECM, l'utente non può fornire energia a terzi, ad eccezione per la locazione di singole stanze d'abitazione. Tali locatari non sono considerati utenti nel senso di questo regolamento.

Rifiuto di allacciamento

4. L'AECM non eseguisce l'allacciamento di installazioni ed apparecchi che non siano corrispondenti alle prescrizioni ed alle norme dell'Associazione Svizzera degli elettrodomestici (ASE) e a quella dell'AECM, oppure se il loro normale funzionamento disturbasse le installazioni elettriche degli utenti vicini (radio, TV) o l'impianto di comando della rete della AECM.
Inoltre l'AECM non eseguirà l'allacciamento di installazioni eseguite da ditte o persone che non siano in possesso di una concessione dell'AECM.

Casi speciali

5. L'AECM si riserva il diritto di stabilire condizioni speciali di allacciamento, di erogazione e di tariffa nei seguenti casi:
- a. Per apparecchi con notevole consumo di energia
 - b. Per apparecchi che causano un carico asimmetrico sulla rete AECM,
 - c. Per apparecchi che disturbano la regolarità della tensione per rapidi mutamenti del carico,
 - d. Per tutti quegli apparecchi che influiscono sfavorevolmente l'esercizio della rete.

Apparecchi speciali supplementari

6. L'AECM può decidere l'introduzione di commutatori e di orologi d'inserimento durante l'orario di punta, stabilendo gli orari di disinserimento della corrente. La spesa per questi apparecchi è a carico dell'utente. Il medesimo scopo può venire raggiunto mediante un impianto centrale di telecomando.

Riscaldamenti elettrici

7. L'installazione di un riscaldamento completamente elettrico in case o appartamenti è autorizzata solo se viene previsto un riscaldamento con accumulazione o altro tipo da approvare preventivamente dall'AECM. L'accumulazione di calore nelle stufe è autorizzata solo nel periodo dalle ore 22.00 alle 06.00. Allo scopo di rallentare la carica di riscaldamenti ad accumulazione durante la notte (periodo di tariffa bassa) l'AECM può concedere l'inserimento parziale per la carica degli accumulatori durante il giorno (periodo di tariffa alta, escluse le ore di punta) per una durata massima di tre ore. È ammesso concedere deroghe da queste disposizioni per allacciamenti di minore importanza fino ad una forza di 8 kW. Non sottostanno a queste disposizioni impianti già esistenti come pure corpi riscaldanti trasportabili che vengono usati solo periodicamente per riscaldamento supplementare.

Tariffa alta e bassa

8. L'Azienda elettrica comunale di Mesocco fornisce in alta e bassa tariffa tutto il consumo, solo quando l'utente ha installato riscaldamenti ad accumulazione per almeno 5 kW.¹

¹ Punto 8. aggiunta decisa dall'Assemblea comunale del 7 febbraio 1979.

Art. 6 Modalità per l'allacciamento e la disdetta

Richiesta per l'allacciamento

1. Le richieste per allacciamenti nuovi e modifiche di allacciamenti esistenti sono da inoltrare per iscritto alla AECM, servendosi di appositi formulari. Affittuari devono allegare il consenso scritto del proprietario dell'immobile.

Richiesta per il contatore

2. Le richieste per la fornitura e per il montaggio dei contatori devono essere inoltrate dall'installatore.

Richiesta di rimessa in esercizio

3. Per il reinserimento di impianti messi provvisoriamente fuori esercizio è necessaria l'autorizzazione dell'AECM.

Mutazioni

4. IL proprietario dell'immobile deve notificare tempestivamente all'AECM un'eventuale vendita precisando la data del trapasso. Il proprietario dell'immobile deve inoltre notificare subito l'arrivo e la partenza dei locatari.

Disdetta

5. L'utente può in ogni tempo disdire il rapporto d'erogazione per iscritto o telefonicamente con un preavviso minimo di due giorni lavorativi, salvo accordi particolari. L'utente è tenuto al pagamento dell'energia consumata e relative tasse fino alla scadenza del rapporto d'erogazione.

Consumo a carico del proprietario dell'immobile

6. Il consumo d'energia e tasse su locali non affittati e per impianti non utilizzati è a carico del proprietario dell'immobile.

Consumo saltuario

7. Non viene riconosciuto come motivo di cessazione del rapporto d'erogazione e conseguente rifiuto del pagamento delle tariffe il fatto di avere in esercizio apparecchi ed impianti solo durante certe stagioni e che non vengono utilizzati temporaneamente.

Art. 7 Allacciamenti alla rete di distribuzione

Contributo alle spese

1. Qualora l'erogazione di energia elettrica a utenti, utenti con allacciamenti speciali, utenti con forte consumo, richiedesse la costruzione di nuovi impianti, o il rafforzamento o l'ampliamento di impianti già esistenti, l'AECM chiederà il versamento di un contributo a garanzia delle spese generali per le infrastrutture dell'AECM.

Questi contributi non danno all'utente nessun diritto reale sugli impianti stessi né qualsiasi altro diritto che non sia contemplato nel contratto di fornitura.

L'utente non potrà in nessun caso far valere pretese per il rimborso di eventuali contributi versati.

Costi per l'allacciamento, prelievo

2. Per l'esecuzione di un allacciamento l'utente dovrà versare:
 - a. Le spese per la costruzione di linee di allacciamento fino alla linea principale, alle cabine di trasformazione o di distribuzione vanno a carico dell'utente, dedotto un eventuale contributo, stabilito secondo le disposizioni di questo articolo cifra 4.
 - b. verrà inoltre prelevata una tassa d'allacciamento che serve all'ammortamento degli impianti (rete alta tensione, cabine di trasformazione, linee principali). L'ammontare della tassa di allacciamento verrà stabilito in un'ordinanza d'applicazione separata.

Esecuzione dell'allacciamento e prescrizioni

3. L'allacciamento alla rete di distribuzione fino alla valvola d'entrata principale, viene eseguito dall'AECM o da un suo incaricato.
L'AECM stabilisce il modo d'esecuzione, il tracciato, la sezione, il punto di entrata in casa, l'ubicazione delle valvole principali, degli armadietti esterni e degli apparecchi di misurazione e di commutazione.
L'AECM terrà conto nell'esecuzione e montaggio di queste opere e per la loro manutenzione, nei limiti del possibile, dei desideri del proprietario, affittuario o gerente.²

Partecipazione dell'AECM alle spese e esclusioni

4. L'AECM partecipa solo ad un allacciamento per ogni proprietario (art. 4 Ordinanza tasse allacciamento)
Allacciamenti complementari e linee di congiunzione tra immobili di una stessa parcella o proprietà sono interamente a carico del proprietario. Le linee di allacciamento restano in ogni caso di proprietà dell'AECM.

Diritto dell'AECM d'usare le linee dall'allacciamento private, Indennità

5. L'AECM si riserva il diritto, se ciò non pregiudica l'erogazione ai primi utenti, di allacciare più case tramite un'unica linea di diramazione.
Inoltre l'AECM si riserva il diritto di servire altri utenti partendo da una linea di allacciamento già esistente senza tener calcolo delle indennità o delle garanzie già versate. Le linee d'allacciamento lunghe finanziate in gran parte da un abbonato, possono venir usate dall'AECM per l'allacciamento di altri utenti. In questo caso l'abbonato che ha finanziato la costruzione ha il diritto ad un parziale rimborso delle spese sopportate. Questo rimborso parziale verrà calcolato solo su quel segmento che serve in comune il primo ed i nuovi utenti. L'ammontare del rimborso verrà stabilito dal Municipio e sarà addebitato ai nuovi utenti.

Garanzia per il transito delle linee AECM

6. L'AECM si riserva il diritto di chiedere l'iscrizione nel registro fondiario della servitù per il transito delle linee di distribuzione o allacciamenti.
Il proprietario concede o procura gratuitamente all'AECM il diritto di passo per le linee aeree o sotterranee che lo servono. Egli si impegna a tenere libero il tracciato delle stesse, anche se queste servono ad altri utenti.
Il proprietario si impegna a concedere il diritto di passo gratuitamente anche per quelle linee che non sono destinate unicamente al suo consumo.

Rafforzamento di linee esistenti

7. Se per singoli impianti fosse necessario il rafforzamento della linea di allacciamento, verranno applicate in modo corrispondente le disposizioni stabilite per i nuovi allacciamenti.

² Punto 3. modifica decisa dall'Assemblea comunale del 7 febbraio 1979.

Allacciamento aereo o per cavo

8. Spetta all'AECM stabilire se l'allacciamento deve avvenire per linea aerea oppure a mezzo cavo. L'AECM terrà calcolo, nei limiti del possibile, dei desideri del proprietario. Se in una zona, dove l'AECM prevede allacciamenti aerei, un abbonato desidera esplicitamente un allacciamento con cavo, egli deve assumere le spese del maggior costo.

Modifiche all'allacciamento

9. Se la riattazione e trasformazione di una casa condiziona lo spostamento o altre modifiche di allacciamento, i costi derivanti sono interamente a carico del proprietario. Se l'AECM sostituisce di propria iniziativa un allacciamento aereo con uno a mezzo cavo, le spese sono a carico dell'AECM.

Trasformatori supplementari, Montaggio e modalità per l'esecuzione e l'uso dei locali, Ripartizione dei costi

10. Se per l'allacciamento di un utente o per l'erogazione ad un nuovo utente o ad un utente con forte consumo, fosse necessaria l'installazione di uno o più trasformatori, l'utente deve mettere a disposizione dell'AECM, gratuitamente il locale per la posa delle apparecchiature necessarie. L'AECM si riserva il diritto d'usare l'installazione anche per altri allacciamenti. In questo caso l'AECM stabilirà una quota di partecipazione alle spese di costruzione del locale messo a disposizione. Il proprietario concede all'AECM il diritto di costruzione con l'iscrizione della servitù al registro fondiario, tenor art. 675 del Codice civile. L'AECM ed il proprietario dell'edificio stabiliranno di comune accordo l'ubicazione del locale per il trasformatore, la sua suddivisione e le installazioni che dovranno venir montate. Le spese delle installazioni elettriche e della linea d'allacciamento ad alta tensione vanno a carico dell'abbonato. Se la stazione di trasformazione verrà usata dall'AECM per la fornitura di energia a terzi, si provvederà alla ripartizione dei costi in proporzione alle necessità dell'abbonato e dell'AECM. L'AECM resta in ogni caso proprietaria della stazione e relative installazioni.

Punti d'erogazione

11. Quali punti d'erogazione valgono, di regola, le valvole d'entrata principali o armadietti.

Messa a terra

12. Per motivi di sicurezza l'AECM provvederà alla misurazione della messa a terra di protezione in tutti gli edifici. Di norma la messa a terra di protezione viene allacciata alla tubazione dell'acqua potabile se essa è stata eseguita con materiale conduttore, cioè con tubi d'acciaio galvanizzato oppure di ghisa (vedi prescrizioni regolamento acqua potabile). Se per motivi vari la tubazione di allacciamento dello stabile alla rete dell'acqua potabile non potesse venire eseguita con materiale conduttore, di dovrà avvertire l'AECM. In questo caso l'AECM provvederà a posare nello scavo un filo di rame di 8 mm di sezione che verrà allacciato alle estremità non isolanti della condotta. La relativa spesa è a carico dell'utente.

Art. 8 Illuminazione pubblica

Installazione

1. L'AECM è autorizzata, previo consenso degli interessati e gratuitamente, ad erigere ad utilizzare impianti per l'illuminazione pubblica su terreni privati o su immobili. Questi impianti restano di proprietà dell'AECM che li costruisce e mantiene a sue spese.

Risarcimento a privati

2. Il privato ha il diritto a risarcimento per danni causati dagli impianti d'illuminazione.

Art. 9 Installazioni interne

Concessione

1. Installazioni interne possono essere eseguite solo dall'AECM o da ditte che sono in possesso di una concessione della AECM ai sensi dell'art. 120 ter dell'Ordinanza sugli impianti a corrente forte. Lo stesso vale per la manutenzione, modifica o ampliamento.

Domanda

2. Gli installatori devono inoltrare la domanda per iscritto, usando l'apposito formulario dell'AECM per:
 - a. La costruzione, le modifiche, gli ampliamenti e i controlli di installazioni interne.
 - b. Il montaggio dei contatori.

Esecuzione e manutenzione

3. Le installazioni interne devono essere eseguite e mantenute secondo le prescrizioni federali, dell'Associazione svizzera degli elettrodomestici (ASE) e secondo le prescrizioni speciali dell'AECM.

Responsabilità

4. I proprietari di installazioni interne sono responsabili per la manutenzione corrente ed eseguita a regola d'arte delle stesse e dell'immediata eliminazione di difetti e danni constatati.

Controlli

5. L'AECM o il suo incaricato eseguiranno ed intervalli periodici e secondo un ordine prestabilito, i controlli prescritti dalla legge federale concernente gli impianti a bassa e alta tensione. Gli utenti, risp. i proprietari, devono eliminare a proprie spese ed entro il termine loro concesso, i difetti constatati. Il controllo periodico e le revisioni prescritte dalla legge federale non riducono né sospendono la responsabilità civile dell'installatore e del proprietario.

Libero accesso

6. I proprietari, risp. gli utenti devono concedere, a tempo opportuno, libero accesso agli incaricati dell'AECM che eseguono il controllo delle installazioni e la lettura dei contatori. L'accesso deve venir consentito in ogni locale dove si trovano impianti elettrici. In caso di guasti l'accesso dev'essere garantito in ogni tempo.

Art. 10 Apparecchi di misurazione

Montaggio

1. I contatori per la misurazione dell'energia ed altri speciali apparecchi di tariffa vengono forniti e montati dall'AECM che ne resta proprietaria.
L'utente deve mettere a disposizione gratuitamente lo spazio necessario per la posa di tali apparecchi. La spesa per eventuali costruzioni di protezione come porte, nicchie, ecc. è a carico dell'utente o del proprietario dello stabile.
I costi di montaggio degli apparecchi di misurazione sono a carico dell'AECM. Essa ne assume anche la manutenzione. L'allacciamento dell'impianto interno agli apparecchi di misurazione deve essere approvato dall'AECM, La spesa è a carico dell'utente.

Noleggio per gli apparecchi di misurazione

2. L'AECM può prelevare una tassa di noleggio per gli apparecchi di misurazione, quale contributo all'acquisto, controllo, manutenzione, riparazione e taratura degli stessi.
(Ordinanza sulle tariffe d'erogazione AECM).

Responsabilità dell'utente

3. L'utente risponde per ogni danno causato personalmente o da terzi a tali apparecchi. Le spese di sostituzione o per eliminare eventuali danni gli verranno addebitate.

Manomissione degli apparecchi di misurazione, Responsabilità, Conseguenze legali

4. Contatori e simili apparecchi possono essere piombati, spiombati, allontanati e spostati solo dagli incaricati dell'AECM che sono anche gli unici autorizzati ad inserire od interrompere l'erogazione ad un impianto, allacciando o staccando gli apparecchi di misurazione.
Chi senza autorizzazione distacca o allontana i sigilli ai contatori è responsabile dei danni cagionati e dovrà assumersi le spese delle revisioni e controlli necessari.
Inoltre l'AECM si riserva il diritto di sporgere denuncia penale.

Richieste di controllo

5. L'utente ha il diritto di chiedere un controllo degli apparecchi di misurazione da parte di un organo di controllo ufficiale. In casi di divergenza è determinante il rapporto dell'Ufficio federale per pesi e misure. Le spese vanno a carico della parte che ha torto.

Limiti di tolleranza

6. Apparecchi il cui errore non oltrepassa il limite di tolleranza previsto dalla legge sono da considerare ben funzionanti. Differenze fino a trenta minuti delle orologerie degli automatici, ecc. non verranno prese in considerazione.

Comunicazione di disturbi

7. Gli utenti devono comunicare senza ritardo all'AECM qualsiasi disturbo contestato nel funzionamento degli apparecchi di misurazione.

Art. 11 Misurazione dell'energia

Calcolo del consumo

1. Per determinare la quantità d'energia consumata si attiene ai risultati dei contatori. La lettura di questi e di altri apparecchi di misura è compito degli incaricati dell'AECM secondo un ordine stabilito dalla stessa.

Calcolo del consumo in caso di difetto di misurazione

2. Se si consta un difetto dell'apparecchio con differenza di misurazione che sorpassa i limiti di tolleranza, il calcolo del consumo viene valutato sulla base del controllo eseguito al momento al momento della constatazione del difetto.

Se non fosse possibile stabilire esattamente il consumo, la AECM farà una stima tenendo conto del calcolo delle dichiarazioni dell'utente e del consumo accertato durante il periodo corrispondente dell'anno precedente, considerando eventuali mutamenti avvenuti nel frattempo.

Se l'errore di misurazione può essere stabilito esattamente e l'entità e la durata determinante precisamente, il calcolo dovrà essere corretto in corrispondenza, in ogni caso non oltre un periodo di 12 mesi.

Se non si potrà stabilire in modo previsto l'inizio della misurazione errata, la rettifica sarà calcolata a partire dal momento della notifica del difetto.

Obbligo al pagamento del consumo riconosciuto

3. La notifica di un difetto degli apparecchi di misurazione non esonera l'abbonato al pagamento di note che non fanno oggetto della contestazione.

Perdite d'energia dovute all'impianto interno

4. Perdite d'energia dovute a messa a terra, a cortocircuiti o altro dell'installazione interna non danno diritto a riduzione del consumo registrato dal contatore.

Art. 12 Conteggio e pagamento del consumo

Fatturazione

1. La stesura e l'invio delle fatture all'utente avviene ad intervalli di tempo regolare, stabiliti dall'AECM.

L'AECM si riserva il diritto di inviare fatture parziali fra una lettura e l'altra. L'ammontare di queste fatture verrà stabilito dall'entità del consumo presumibile.

Garanzie supplementari

2. L'AECM si riserva inoltre il diritto di richiedere pagamenti anticipati o la fornitura di garanzie, d'installare contatori a moneta o d'inviare conti settimanali.

I contatori a moneta possono essere regolati dall'AECM in modo che una parte dei versamenti serva all'ammortamento dei debiti precedenti.

Pagamento

3. Le fatture sono da pagare entro 30 giorni dalla ricezione. Trascorso il termine verrà inviato un ulteriore richiamo. Se la sollecitazione risultasse infruttuosa, dopo 15 giorni l'incasso potrà essere eseguito per via esecutiva e l'AECM si riserva il diritto di sospendere l'erogazione di energia elettrica.

Art. 13 Sospensione della fornitura

Principio

1. L'AECM si riserva il diritto di sospendere l'erogazione della energia se malgrado richiamo e diffida scritta l'utente commette i seguenti trasgressi:
 - a. Utilizzazione di impianti ed apparecchi che non corrispondono alle prescrizioni e mettono in pericolo persone e cose.
 - b. Uso di energia contro le disposizioni di legge e di tariffa.
 - c. Rifiuto di libero accesso agli impianti agli incaricati della AECM.
 - d. Ritardo nel pagamento del consumo (art. 12/3).

Impianti difettosi

2. Impianti elettrici ed apparecchi difettosi che potessero causare un notevole pericolo a persone e cose possono essere messi fuori esercizio e piombati senza preavviso dagli incaricati dell'AECM.

Contravvenzioni al regolamento

3. Casi di contravvenzione alle disposizioni delle tariffe, la sottrazione fraudolenta di energia da parte dell'utente o di suoi incaricati ed il consumo illegale d'energia possono essere perseguiti penalmente. In ogni caso l'utente è tenuto al pagamento dell'energia consumata e degli interessi di mora.

Obbligo al pagamento

4. La sospensione dell'erogazione d'energia non esonera l'utente dall'obbligo del pagamento e dagli altri obblighi nei confronti dell'AECM.
La sospensione d'erogazione dell'energia non dà diritto a risarcimenti.

Art. 14 Attività dell'AECM

Esecuzione di impianti propri

1. L'AECM può impiegare elettricisti e montatori qualificati per i lavori necessari ai propri impianti.

Creazione impianti interni e vendita

2. L'AECM è autorizzata a creare una sezione installazioni interne e vendita di apparecchi, limitando il rilascio di concessioni a nuove ditte private.

Autorità comunale

3. L'AECM è in ogni caso sottoposta al Municipio.

Lavori eseguiti per conto dell'AECM

4. I lavori dell'AECM che non vengono eseguiti dal proprio personale devono essere deliberati previo regolare concorso.

Art. 15 Ordinanza per le tasse di allacciamento e d'erogazione

1. L'ordinanza per l'applicazione di tasse di allacciamento e per l'erogazione di energia elettrica ai singoli abbonati che verrà emanata dall'Assemblea comunale di Mesocco è parte integrante del regolamento per l'Azienda elettrica comunale di Mesocco.

Art. 16 Applicazione di multe

1. Le contravvenzioni al presente regolamento possono essere punite con multe da fr. 50.- a fr. 500.-, con decisione del Municipio.

Art. 17 Entrata in vigore

2. Questo regolamento, con le relative modifiche è stato accettato dall'Assemblea comunale del 16 marzo 1973 ed entra in vigore immediatamente, sostituendo il regolamento del 17 marzo 1967.